Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Parma
REG. 26
N° 4682

STATUTO

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

Il Circolo ARCI L'Acero APS, (di seguito denominato Circolo nel presente testo) associazione di promozione sociale, con sede legale nel Comune di Berceto (PR), ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati e delle associate non necessita di modifica statutaria.

Il Circolo è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete associativa "ARCI APS", utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2

Il Circolo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono attività prioritarie del Circolo dirette agli associati e alle associate, loro famigliari e terzi/e le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Il Circolo, per la gestione di attività culturali di cui al punto i), intende organizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari.

Il Circolo può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3

Oltre alle attività di interesse generale il Circolo può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei/lle soci/e.

Il Circolo può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale

riferimento.

Art. 4

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e dalle proprie associate; potrà inoltre avvalersi, solo quando sarà necessario per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati e alle proprie associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'attività dei volontari e delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari e alle volontarie possono solo essere rimborsate dal Circolo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Circolo stesso. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Il Circolo provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e del Circolo che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I SOCI E LE SOCIE

Art. 5

Il numero dei soci e delle socie è illimitato.

Possono essere associati/e del Circolo le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I minorenni e le minorenni lo possono nei modi e termini di legge.

Possono, altresì, essere associati altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero

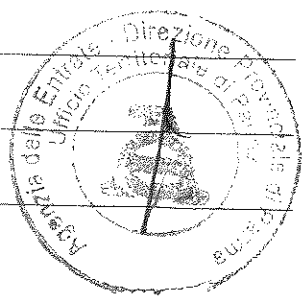

di Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio/a chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di tutte le associate.

Art. 6

Chi intende essere ammesso/a come socio/a dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Circolo.

In caso di domanda di ammissione a socio/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito

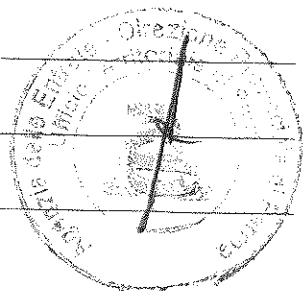

alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio/a abbia i requisiti di cui all'art. 6.

All'atto di accettazione della domanda, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio/a a partire da tale momento.

La comunicazione di accettazione a socio/a è assolta con la consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo aggiornarsi, alla prima riunione utile, sui nuovi ingressi verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro Soci e Socie.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato/a, il/la quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia del Circolo se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci e delle Socie.

Art. 8

I soci e le socie hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo, nonché a frequentare i locali e le strutture del Circolo medesimo;
- partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi del Circolo e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli/le associati/e minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli/le stessi/e anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale ... Ufficio Territoriale di Parma

compimento del 18° anno di età, dai/lle loro esercenti la responsabilità genitoriale;

- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai/lle loro legali rappresentanti o mandatari. Gli associati e le associate minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati/e a una carica elettiva del Circolo;

- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione del Circolo previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede del Circolo, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dal Circolo stesso.

Art. 9

I soci e le socie sono tenuti/e a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede;

- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia del Circolo o, in mancanza, all'Assemblea dei/lle soci/e.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

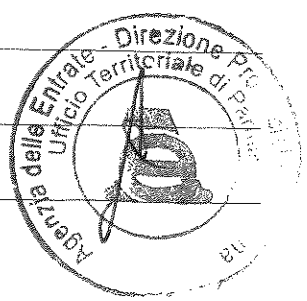

In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato ARCI APS territoriale.

Art. 10

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato/a senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci/e.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio o della socia, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento del Circolo;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma
Ufficio Territoriale di Parma

- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi/e in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Art. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia del Circolo, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13

Il Circolo trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

a) dalle quote di iscrizione;

b) dai contributi associativi;

c)dalle cessioni di beni e servizi agli/lle associati/e e a terzi/e, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;

d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito;

e) da elargizioni e donazioni;

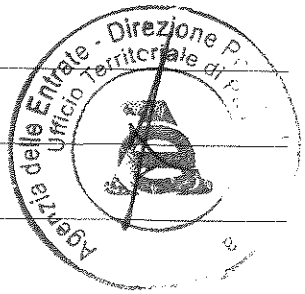

f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;

g) da entrate da convenzioni;

h) da erogazioni liberali degli/lle associati/e e di terzi/e;

i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;

k) da rendite patrimoniali;

l) da qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Circolo, non è mai ripartibile fra gli associati e le associate durante la vita del Circolo, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei soci e delle socie entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato senza

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma
Ufficio Territoriale di Parma

particolari vincoli di destinazione per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo di riserva o di qualsivoglia accantonamento è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci e delle socie e comunque destinato a perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci e delle socie;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente.

Sono organi di controllo:

- il Collegio dei/lle Revisori/e dei Conti;
- l'Organo di controllo o il/la Revisore/a legale nei casi previsti per legge.

Art. 17

L'assemblea generale dei soci e delle socie è il massimo organo deliberativo del Circolo a cui devono essere invitati tutti i soci e tutte le socie.

Hanno diritto di voto i/le soci/e iscritti da almeno tre mesi nel libro soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni del Circolo che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Art. 18

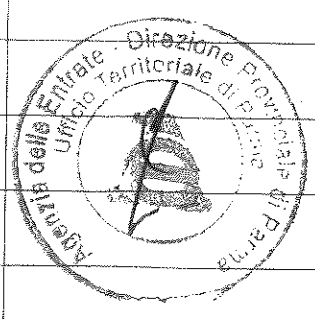

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale precedente.

L'Assemblea, inoltre, si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei/lle soci/e aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli/le amministratori/trici non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dalla o dal presidente del Comitato ARCI APS Territoriale di riferimento.

Art. 19

L'Assemblea, salvo quanto previsto agli articoli 20 e 34, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e e delibera a maggioranza dei voti dei/lle presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio/a può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un/a socio/a.

Art. 20

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da

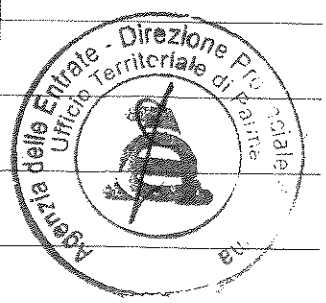

un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, della metà più uno degli/lle associati/e e il voto favorevole dei 3/5 dei/lle presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci/e.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal/la Presidente del Circolo o da un/a socio/a eletto/a dall'assemblea stessa. Il/la presidente dell'assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i/le componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del/la segretario/a che li firma insieme al/la presidente. I verbali sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente.

Art. 22

L'Assemblea dei soci e delle socie, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 18 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla

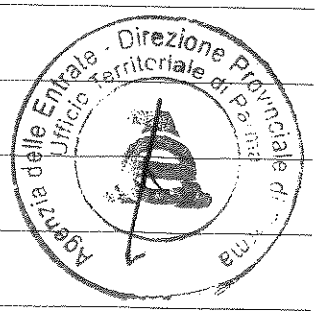

gestione sociale;

- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;

- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;

- elegge e revoca i/le componenti degli organi sociali;

- al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;

- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approvi il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;

- elegge e revoca i/le componenti degli organismi di controllo e garanzia se previsti;

- nomina e revoca l'organo di controllo o il/la revisore/a legale nei casi previsti per legge;

- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

- delibera sulla responsabilità dei/lle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei/lle soci/e;

- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 20;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Circolo;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23

Agenzia delle Entrate - Direzione Pr... Ufficio Territoriale di ...

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci e delle socie tra i/le soci/e maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci e socie non inferiore a tre.

Tutti i consiglieri e le consigliere sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno la/il Presidente che convoca e presiede il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può altresì eleggere al suo interno:

- la/il Vicepresidente: coadiuva la/il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi/a, ne assume le mansioni;

- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con la/il Presidente;

- il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i/le suoi/e componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

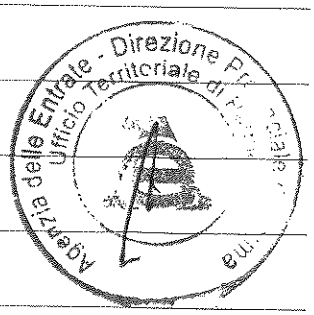

Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;

- eseguire le delibere dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

- deliberare sulle richieste di ammissione a socio/a, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno/a o più consiglieri/e;

- deliberare la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e, di cui all'art. 11;

- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;

- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci e delle socie;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

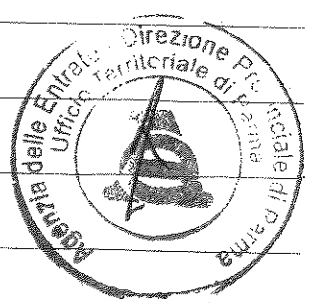

Il potere di rappresentanza attribuito agli/lle amministratori/trici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai/lle terzi/e se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito o se non si prova che i/le terzi/e ne erano a conoscenza.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del/la Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei/lle Consiglieri/e.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di un Consiglio Direttivo composto di soli tre Consiglieri occorre che siano tutti presenti per la validità della seduta.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il/la Presidente, o in sua vece il/la Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei/lle suoi/sue componenti.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei/lle Consiglieri/e.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali

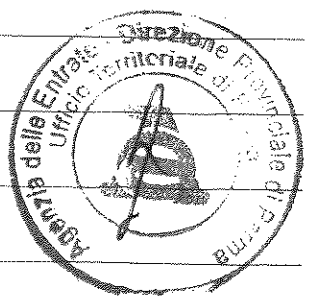

del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci e delle Socie che richiedano di consultarlo.

Art. 28

I Consiglieri e le Consigliere sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei/lle componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i/le primi/e tra i/le non eletti/e, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci e delle socie utile provvede a reintegrare i/le componenti del Consiglio decaduti/e; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei/lle componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il/la Presidente uscente è tenuto/a a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e delle socie e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o di impedimento del/la Presidente tutte le sue mansioni spettano al/la Vicepresidente.

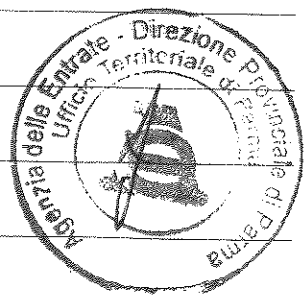

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 30

Sono organi di controllo:

- il Collegio dei/lle Revisori/e dei Conti;

- l'Organo di controllo o il/la Revisore/a legale nei casi previsti per legge.

Art. 31

Il Collegio dei/lle Revisori/e dei Conti vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dall'Associazione. Il Collegio dei/lle Revisori/e dei Conti è composto da tre membri/e, eletti/e dall'Assemblea dei soci e delle socie. Elegge al suo interno la/il Presidente. Dura in carica tre anni ed i/le suoi/e componenti sono rieleggibili. Relaziona annualmente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, all'Assemblea dei soci e delle socie. I/le componenti del Collegio dei/lle Revisori/e dei Conti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 32

Le cariche di Consigliere e membro/a Collegio dei/lle Revisori/e dei Conti sono incompatibili fra loro.

Art. 33

Il Circolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un/a Revisore/a Legale ai sensi della normativa vigente.

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Art. 34

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa con il voto

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma
Ufficio Territoriale di Parma

favorevole dei 3/4 dei/lle soci/e, in regola con le norme sul tesseramento.

In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno/a o più liquidatori/trici, scelti/e preferibilmente tra i soci e le socie, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci e le socie del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Per quanto non previsto dallo Statuto o dai regolamenti interni, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il/la Presidente
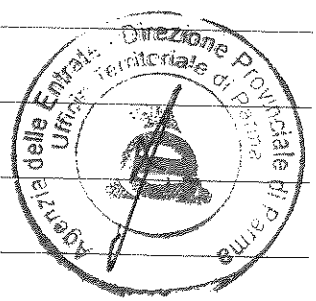
Il/la Segretario/a